

N. di Repertorio

N. di Raccolta

**FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, CON APPLICAZIONE
DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE N. 65 DEL 10 MARZO 2020, PER LE
MENSE UNIVERSITARIE DSU DI FIRENZE, PISA E SIENA
GARA N. 8044721 – CIG N. 86261170F1**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno -- (-----) nel mese di ----- ,
presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario della Toscana, in Firenze, Viale Gramsci n. 36, davanti a me,
Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti
stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del Direttore n.
118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito
denominata "Azienda"), con sede in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. n.
94164020482 - rappresentata dal Dr. Enrico Carpitelli, nato a
Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la carica presso la sede
dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di Dirigente competente per
materia, nominato con provvedimento n. 516/2017 autorizzato ad impegnare
legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù
del regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale
con delibera 244 del 4 marzo 2019;

E

- _____ (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Aggiudicatario”) con sede legale in _____, via _____ n. _____ Codice fiscale: _____ iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal _____ nato _____ a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante o Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico (se procuratore) giusta procura speciale .La suddetta procura speciale è stata rilasciata con atto pubblico rogato dal Notaio _____ Rep. n. _____ Pacc. n... _____.
oppure
con scrittura privata, autenticata dal Notaio _____ in _____, Rep. n. _____ RAcc. n. del _____, come risulta dalla copia conforme digitale rilasciata dal Notaio ... ed allegata al presente contratto (All. ____).

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione n. _____ del _____, è stata avviata una procedura aperta per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per le Mense Universitarie di Firenze, Pisa e Siena dell’Azienda, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici di seguito denominato Codice) - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con il suddetto atto sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato Speciale, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Provvedimento n. _____ del _____ del _____ è stato approvato l’elenco degli ammessi alla procedura di gara e i verbali _____;
- con Provvedimento n. _____ del _____ è stata nominata la

Commissione di gara;

- che con Determinazione n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare i verbali di gara redatti a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Azienda, rispettivamente in data: _____, e ad aggiudicare all'Operatore Economico la procedura di cui trattasi;

- che successivamente all'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dall'attestazione di efficacia prot. n. ____ del ____

O in alternativa se le verifiche sono state fatte prima e l'aggiudicazione è immediatamente efficace

che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e quindi l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- che il Dirigente Dr. Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente Contratto ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. ____ n. _____; ;

- che è pervenuta l'Informazione antimafia con nota _____ rilasciata

mediante la Banca Dati Nazionale unica Antimafia (o in alternativa) che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'Aggiudicatario ai fini della stipula del presente Contratto;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica secondo il C.A.D. (Codice Amministrazione Digitale) D.Lgs. 82/2005 e con il mio rogitto.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla _____ che nella persona del _____ accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte la "Fornitura di derrate alimentari con applicazione dei criteri ambientali minimi, di cui al D.M. dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 65 del 10 marzo 2020, per le Mense Universitarie del DSU Toscana".

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale Appalto e sui allegati (di seguito indicato Capitolato) che firmato digitalmente dalle parti si allega in formato elettronico al presente Contratto quale “Allegato A”;

- nell’Offerta tecnica predisposta dall’Operatore Economico, così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START.

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa) Le prestazioni di cui al presente contratto sono eseguite da: _____ .

Art. 2 (Durata del Contratto)

Il presente Contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e cesserà decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula, con opzione di prosecuzione per ulteriori 12 (dodici) mesi.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in Euro _____ (Euro _____/___) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall’Operatore Economico. L’Azienda non garantisce il raggiungimento dell’importo massimo contrattualizzato in quanto pagherà solo le forniture effettivamente domandate ed effettuate. Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato rispetto a quello fissato all’articolo 2 al raggiungimento di tale importo.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall’aggiudicatario per svolgere l’Appalto in oggetto e quelle contenute nell’offerta tecnica presentata dall’Operatore Economico.

Per l'espletamento della fornitura di cui trattasi non sussistono rischi da interferenza come risulta dal Documento di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) allegato al presente Contratto (All. B).

Art. 4 (Gestione digitale del Contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del Contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: _____. La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 5 (Fatturazione e pagamenti)

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione dovrà essere effettuata dopo che il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione abbiano accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati:

- il riferimento al contratto in oggetto;
- il CIG n. 86261170F1;
- la denominazione del Settore Aziendale in favore del quale è stata effettuata la fornitura.

Le fatture elettroniche, intestate all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI
- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI
- Fatturazione Elettronica sede di Siena: Codice univoco ufficio: VNLROD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_SI

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”.

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese): Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse all’Azienda per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell’emissione e trasmissione delle fatture ad opera delle Società mandanti del RTI, la Società _____ (mandataria) è tenuta a comunicare all’Azienda secondo la modalità indicata al precedente articolo 4 “Gestione digitale del contratto” le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l’indicazione del corrispondente importo da fatturare.

La suddetta comunicazione della Società mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle Società mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture, pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle Società

mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione della Società capogruppo che autorizza la fatturazione, l'Azienda rifiuterà la fattura ricevuta che non potrà essere ammessa al pagamento.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l'Operatore Economico /le Società costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento.

Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.

Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Operatore Economico /le Società costituenti il Raggruppamento e il Subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP così come sopra previsto per le modalità di fatturazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Aggiudicatario o delle Società costituenti il Raggruppamento e degli eventuali Subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Aggiudicatario o del Subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, del D.Lgs. 50/2016,

impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico o delle Società costituenti il raggruppamento e degli eventuali Subappaltatori, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. In caso di prestazione eseguita dal Subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, con le

modalità di cui al presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al Subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico / Società capogruppo (in caro di RTI) mediante accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. _____ esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico /al RTI fino a che questa/o non si sia posta/o in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Il presente appalto non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del D. L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla Legge 159/2019 in materia di versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 6 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente

Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e previsti da ogni altra disposizione che sarà eventualmente vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa.

l'Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente ove presente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti danno atto, altresì, che la violazione di tali obblighi e/o adempimenti, come previsto dal dettato normativo suddetto, comporterà la risoluzione in via di diritto del presente Contratto, ai sensi dei commi 8 e 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010 sopra citata ed anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della medesima Legge. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente Contratto, l'esecutore prende atto del seguente codice: N. CIG 86261170F1. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. l'Operatore Economico è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 7 (Direttore dell'esecuzione e Verifica di conformità)

Il Sig. _____, dipendente aziendale è nominato Direttore

dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito all'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e al Titolo III del D.M. 49/2018.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regular esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Responsabile del procedimento in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti

Art. 8 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

oppure

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico quali _____ ed è consentito nei limiti del __% del valore complessivo del contratto. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. ii. ed è tenuto a depositare 20

(venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 105/2016.

Art. 9 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52 e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente Contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara N. CIG 86261170F1.

L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il Contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 4.

Le cessioni del credito disposte senza la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono considerate nulle e prive di

qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Azienda.

Art. 10 (Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede il presente Contratto, il Capitolato e l'offerta tecnica presentata in fase di gara, con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. E' obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi. Nell'esecuzione del presente Contratto, l'Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art. 11 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Delibera di Consiglio del Amministrazione n. 10 del 4/03/2014, quale parte integrante

del Contratto, sebbene non allegato e reso disponibile sul sito aziendale www.dsu.toscana.it, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice di Comportamento, in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 12 (Penali)

Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, l'Operatore Economico sarà tenuto a corrispondere le penali secondo quanto indicato all'art. 10 del Capitolato.

Art. 13 (Risoluzione del Contratto)

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali e dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo espresso per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Operatore Economico nei casi previsti dalla legge;
- b) perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare;
- c) sia intervenuto nei confronti dell'Operatore Economico un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna

	passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice;	
	d) in caso di grave violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore Economico;	
	e) in caso di violazione dell'articolo 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);	
	f) messa in liquidazione o cessione dell'attività dell'Operatore Economico;	
	g) abbandono dell'Appalto, salvo che per causa di forza maggiore;	
	h) impiego di personale non dipendente dell'Operatore Economico;	
	i) casi accertati di tossinfezioni alimentare;	
	j) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;	
	k) cessione del contratto a terzi;	
	l) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;	
	m) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;	
	n) in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.	
	In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni.	
	Qualora le penali applicate superino il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto.	
	Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto	

immediato, a seguito della dichiarazione dell'Azienda, in forma di lettera raccomandata A.R. o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile è disposta altresì:

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;
- in caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- in caso di mancato reintegro della cauzione definitiva;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione della prestazione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro, assicurazioni obbligatorie lavoratori.

Nei casi previsti dal presente articolo l'Operatore Economico incorre nella perdita della cauzione di cui al successivo articolo 15 che resta incamerata dall'Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per eventuale nuovo contratto da stipularsi con altra Azienda e per tutte le circostanze che possono verificarsi.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

In caso di risoluzione del Contratto l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 16, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento.

L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC. Nessun indennizzo è dovuto all'Operatore Economico inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Operatore Economico dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il RUP, quando accerta un grave inadempimento, alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e comportare la possibile risoluzione del Contratto, formula, tramite PEC, la contestazione degli addebiti all'Operatore Economico, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore Economico abbia risposto, l'Azienda su proposta del RUP dichiara risolto il Contratto.

Scaduto il termine assegnato in caso di ritardo nelle prestazioni e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Operatore Economico, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Art. 14 (Recesso)

L'Azienda si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e/o trasformazioni di natura tecnico-organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura appaltata. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Aggiudicatario con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni

eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Al fine di garantire la continuità della fornitura, in caso di recesso dal contratto, lo stesso si intenderà pienamente efficaci sino alla stipula di uno nuovo e comunque per i tempi e con le modalità che l'Azienda indicherà. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore Economico da darsi tramite PEC.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto.

Art. 15 (Disposizioni antimafia)

L'Operatore Economico è tenuto all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011. In particolare esso garantisce che nei confronti del rappresentante legale e di tutti i soggetti indicati all'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'Operatore Economico si impegna a comunicare immediatamente all'Azienda pena la risoluzione di diritto del Contratto eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi o provvisori emessi nei confronti dei soggetti citati anche successivamente alla stipula del Contratto, ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% , ogni

altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione successiva alla stipula del presente Contratto.

Art. 16 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. del _____ munita di autentica notarile della firma del soggetto legittimato per la Compagnia assicurativa (o Istituto di Credito) o munito di firma digitale del soggetto legittimato per la Compagnia assicurativa (o Istituto di Credito), con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Aggiudicatario, fino alla concorrenza della somma di Euro _____ (euro _____/00). **Eventuale:**

L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, di un ulteriore _____ per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma _____.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del Codice, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dal Capitolato, l'Operatore Economico ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. _____ del _____ rilasciata da _____. Qualora intervenissero modifiche in

ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Operatore Economico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque l'Operatore Economico dalle proprie responsabilità.

Art. 17 (Spese contrattuali)

Il presente Contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda, mentre le spese di bollo e di registro del Contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

Art. 18 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 19 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” di seguito “GDPR”, l’Azienda fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.

I dati forniti vengono acquisiti dall’Azienda per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dai concorrenti aggiudicatari vengono acquisiti dall’Azienda ai fini della stipula della convenzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, oltre che per la gestione amministrativa della convenzione stessa. Tutti i dati acquisiti dall’Azienda potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da ESTAR determina l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Azienda, anche attraverso soggetti terzi del cui supporto tecnico si avvale per l’espletamento della procedura, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale dell’Azienda che cura il procedimento di gara o a quello in

forza ad altri uffici dell'Azienda che svolgono attività ad esso attinente;

- a eventuali collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Azienda in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione di lavori, servizi e forniture in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2008.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed i prezzi di aggiudicazione, potranno essere diffusi tramite i siti internet www.dsu.toscana.it e <https://start.e.toscana.it/>

Non è previsto il trasferimento di dati all'estero.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR.

I dati personali forniti saranno conservati nei nostri archivi informativi e cartacei secondo quanto previsto dal Massimario di Scarto approvato dall'Azienda e reperibile sul sito istituzionale.

Ai sensi dell'art. 28 del GDPR, cui si rimanda per il dettaglio degli obblighi

in capo a tale soggetto, l'Operatore Economico verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dati.

Il DPO (Responsabile della protezione dei dati personali) è contattabile all'indirizzo dpo@dsu.toscana.it.

Il Titolare del Trattamento Dati è l'Azienda nella persona del legale rappresentante ed è contattabile all'indirizzo protocollo@dsu.toscana.it.

L'Aggiudicatario sarà nominato Responsabile Esterno del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR al quale si rimanda per il contenuto degli obblighi spettanti in capo a tale figura. La sottoscrizione per accettazione della nomina avverrà contestualmente alla firma del contratto.

Art. 20 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente Contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 21 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 - Corrispettivo contrattuale - 5 - Fatturazione e pagamenti - 10 - Obblighi e responsabilità dell'Operatore Economico; 12 - Penali; 13 - Risoluzione del Contratto; 14 - Recesso; 20 - Foro competente.

Art. 21 (Dispensa lettura allegati)

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dr. Claudio Papini, Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente Contratto composto da n. (), pagine elettroniche e parte della pagina n. (...), che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante il software ArubaSign®.